

## **TI\_GERICHTE 11.1995.257 vom 27. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.257](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.257)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.257 du 27 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.257 del 27 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante postula una rendita d'indigenza di fr. 6000.– mensili vita natural durante. Essa contesta innanzitutto la decisione del Pretore, che avrebbe stimato il suo capitale in modo esagerato. a) La rendita fondata sull'art. 152 CC ha come scopo di evitare che un coniuge venga a trovarsi in grave ristrettezza a causa del divorzio. È indigente il coniuge che non è in grado di sopperire al proprio minimo vitale o a quello delle persone a suo carico, sia con il provento del proprio lavoro o della sostanza, sia con altri redditi, compresi quelli derivanti dalla liquidazione del regime dei beni e dell'indennità ricevuta a norma dell'art. 151 CC (Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, pag. 152 n. 760). L'am-montare della rendita dipende dai bisogni del beneficiario, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare (DTF 108 II 30; Rep. 1977 pag. 187). Il giudice deve esaminare in che misura, secondo le circostanze date al momento del divorzio e a quelle prevedibili per il futuro, il beneficiario sia in grado di provvedere al proprio sostentamento con i propri redditi e la propria sostanza (SJ 1992 pag. 382 consid. 4). b) Il Pretore ha accertato che la convenuta è proprietaria di un appartamento a \_\_\_\_\_ del valore di fr. 450 000.– (gravato di un onere ipotecario di fr. 315 000.–), di una polizza sulla vita con un valore di riscatto superiore a fr. 130 326.– (doc. P e Q), di gioielli, di pellicce e di un'autovettura BMW Cabriolet, per un valore complessivo tra fr. 250 000.– e fr. 300 000.–. L'appellante critica tale stima adducendo che la situazione del mercato immobiliare è attualmente pessima, che il valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita è aleatorio poiché la polizza è impegnata presso il creditore ipotecari, e che il valore della pelliccia, dell'automobile e dei gioielli – per altro già venduti – sarebbe minimo. Ora, il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali fra coniugi in genere, conseguenze accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, *Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991*, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese. In concreto l'appellante non indica minimamente il valore che avrebbero i beni in questione. Non motivata, l'argomentazione sulla contestata stima pretorile sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Si aggiunga, per quanto riguarda il valore della sostanza immobiliare, che l'appellante medesima ha ammesso l'importo di fr. 450'000.– (duplica, pag. 5; appello, pag. 5), mentre non risulta che siano stati alienati gioielli. Su questo punto l'appello è, di conseguenza, destinato all'in-successo.

#### **E. 3**

Il Pretore ha ritenuto, determinando il fabbisogno mensile della convenuta, che i costi dell'abitazione a \_\_\_\_\_, di fr. 2'000.– (fr. 1'600.– di onere ipotecario e fr. 400.– di manutenzione) fossero superiori alle esigenze abitative della moglie e si è pertanto dipartito da un onere di fr. 1'200.– dal 1° gennaio 1997. L'appellante sostiene che a Zurigo le pigioni sono esageratamente costose, per cui per una differenza mensile di soli fr. 800.– non sarebbe una ragione sufficiente per costringerla a vendere il proprio appartamento. a) La pensione d'indigenza assicura non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste – di regola – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 segg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto, anche se in linea di principio esso non dovrebbe eccedere di molto i bisogni dell'avente diritto (SJ 1992 pag. 383). b) In concreto non può essere seriamente contestato che un onere di locazione di fr. 2'000.– è superiore alle esigenze abitative di una persona sola. La giurisprudenza, del resto, ha già avuto modo di precisare che nel fabbisogno minimo va inserito un canone di locazione medio, adeguato alle circostanze; se quindi un coniuge occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve essere ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie il Pretore, già considerato il maggior costo dell'alloggio nel Canton Zurigo rispetto a quello nel Ticino, ha fissato in fr. 1200.– l'onere locativo per una persona sola. Si tratta di un apprezzamento che può senz'altro essere condiviso. Del resto l'appellante, oltre a non documentare affatto che tale importo sarebbe inferiore alla media delle pigioni pagate a Zurigo e che l'appartamento di \_\_\_\_\_ sarebbe invendibile, non tiene in considerazione che il Pretore le ha permesso di rimanere nell'appartamento per 17 mesi (fino al 31 dicembre 1996) riconoscendole un onere mensile di fr. 2000.–. L'appello, nuovamente infondato, deve quindi essere respinto anche su questo punto.

#### **E. 4**

L'appellante si duole del fatto che il Pretore ha limitato il contributo fino al suo pensionamento, ciò che non terrebbe conto della possibilità di risarcimento di eventuali perdite nelle sue aspettative pensionistiche, segnatamente quelle previste dalla legge federale sul libero passaggio degli averi di previdenza. a) Quando il divorzio lede le pretese che la donna divorziata può avanzare verso le assicurazioni sociali, occorre tenerne conto fissando l'importo e la durata della rendita (SJ 1992 pag. 384 seg.). Dall'entrata in vigore della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42), la compensazione delle lacune nella previdenza può essere effettuata trasferendo una parte della prestazione d'uscita, acquisita da un coniuge, dal suo istituto di previdenza a quello dell'altro coniuge (art. 22 LFLP). Con tale principio non vengono creati nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 390 segg.) – poiché l'inden-nizzo postulato dal coniuge al momento del divorzio per la perdita di pretese nei confronti di un istituto di previdenza è contemplato dall'art. 151 CC (DTF 116 II 103 consid. 5f) – ma si definiscono solo nuove modalità di versamento del contributo. Nell'ambito dell'art. 152 CC occorre esaminare se la moglie ha diritto a una parte della prestazione d'uscita acquisita dal marito. Si dovrà poi determinare se l'indennità va erogata in forma di rendita o per trasferimento di una parte della prestazione d'uscita acquisita dall'altro coniuge all'istituto di previdenza della moglie (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Valutando l'importo da accreditare giusta l'art. 22 LFLP,

il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento e si fonda sul criterio dell'adeguatezza, tenendo conto di tutte le circostanze concrete ( Reusser , Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514). . b) Nel caso specifico la convenuta si vale genericamente dell'art. 22 LFLP per la prima volta in appello. Il diritto federale deve invero essere applicato d'ufficio, ma ciò non esonera le parti dall'addurre i fatti rilevanti per il giudizio, nemmeno nelle procedure rette dal principio inquisitorio ( Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 a edizione, pag. 156; Birchmeier , Bundesrechtspflege, Zurigo 1950, pag. 87). Nella fattispecie manca qualsiasi elemento di fatto che consenta di esaminare la pretesa dell'appellante. Nel fissare l'entità del contributo alimentare, d'altronde, il primo giudice ha già tenuto conto delle pretese derivanti dalle assicurazioni sociali. Al momento del suo pensionamento, inoltre, l'appellante beneficerà non solo della rendita AVS, ma anche del reddito della propria sostanza, che le permetterà di far fronte alle esigenze previdenziali, ciò che nel gravame non è seriamente contestato. L'appello principale, infondato, va pertanto respinto nel suo intero. II. Sull'appello adesivo

### **E. 5**

L'appellante adesivo evidenzia le colpe della moglie nella disunione, ma non contesta l'applicazione dell'art. 152 CC. Egli ritiene nondimeno che il Pretore, nel fissare il contributo, avrebbe dovuto attenersi all'importo strettamente necessario alla moglie per evitare l'indigenza. a) Per l'art. 152 CC, quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, ancora recentemente, che la rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 CC – a differenza di quella accordata in base all'art. 151 cpv. 1 CC – non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà coniugale che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio: il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua, in tal caso, per considerazioni d'ordine sociale ed equitativo (DTF 119 II 13 seg.). Per grave ristrettezza non deve intendersi la totale rovina finanziaria; sussiste grave ristrettezza già quando la situazione del coniuge ha subito un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380) . Come si è visto (consid. 3a), la pensione fondata sull'art. 152 CC assicura il fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20%. b) Il Pretore ha stabilito il fabbisogno mensile della convenuta in fr. 4'620.– fino al 31 dicembre 1996 e in fr. 3'820.– dal 1° gennaio 1997. Tenuto conto che l'appellante non ha entrate con le quali far fronte al proprio sostentamento, il diritto di percepire una pensione atta a garantirle la copertura del fabbisogno minimo – per altro non contestato – è innegabile. Del resto il Pretore ha già considerato le circostanze del caso concreto, imponendo alla moglie di vendere l'appartamento di sua proprietà e di mettere a frutto la sostanza dopo il suo pensionamento. Tale equo apprezzamento resiste alla critica, né si può dire che il primo giudice abbia riconosciuto alla moglie un fabbisogno minimo esagerato. L'appello deve quindi essere respinto.

### **E. 6**

Il marito sostiene invero di non potere far fronte al pagamento dei contributi fissati dal primo giudice se non per l'importo mensile di fr. 4000.– e limitatamente al 30 marzo 1999. Egli adduce che la società di cui è azionista è in crisi, di modo che al momento del suo

pensionamento egli potrà unicamente far capo alla propria previdenza, eventualmente integrata dall'introito della vendita della proprietà di \_\_\_\_\_. a) Intanto l'appellante non pretende di non poter far fronte attualmente al pagamento dei contributi; anzi, egli considera la sua situazione finanziaria solida, seppure non scevra di rischi (appello, pag. 5). Inoltre dalle difficoltà della società di cui è azionista egli non trae nessuna conseguenza, limitandosi genericamente a predire un peggioramento della sua situazione dopo la fine dell'attività lucrativa. Per di più, egli neppure tenta di spiegare perché la sentenza del Pretore sarebbe errata e non spende una parola per dimostrare che – contrariamente al dettagliato calcolo del Pretore (sentenza, pag. 8 in fondo) – la situazione del gruppo \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ sarebbe catastrofica. Invocare la crisi industriale ed economica in atto non basta. Al contrario, come risulta dalla stampa (cfr. Corriere del Ticino del \_\_\_\_\_ 1997) l'appellante ha dichiarato che “ superate le difficoltà, dal 1995 la \_\_\_\_\_ con un effettivo di 150 dipendenti ha aumentato e consolidato la produttività e la redditività”. Del resto, offrendo un contributo di fr. 5'600.– mensili fino al 31 dicembre 1996(fr. 4'000.– più l'onere ipotecario di fr. 1'600.–) e di fr. 4'290.– (fr. 4'000.– più il premio della cassa malati di fr. 290.–) fino al 30 marzo 1999 (domande n. 2 e 3, pag. 3), l'appellante offre un contributo addirittura superiore a quello fissato dal Pretore. Nella misura in cui è sufficientemente motivato, al riguardo l'appello adesivo deve quindi essere respinto. b) Né l'appellante rende verosimile che al momento del suo pensionamento egli si troverà in una situazione finanziaria talmente peggiore da non poter più versare la pensione alimentare. Egli dispone di una solida previdenza professionale, con un capitale di risparmio presumibile all'età del pensionamento di fr. 131'114.– (doc. R e S), di un terzo pilastro vincolato di fr. 52'064.30 al 20 aprile 1994 (doc. T) ed è azionista della ditta in cui lavora. La prognosi sulla sua capacità contributiva non è dunque negativa. Egli potrà ad ogni modo chiedere una riduzione del contributo qualora, in futuro, risultassero adempiute le condizioni di cui all'art. 153 cpv. 2 CC. Anche in proposito l'appello adesivo va pertanto respinto.

## **E. 7**

Da ultimo l'appellante adesivo, pur non contestando il principio di dover versare una provvigione ad litem , ne chiede la riduzione a fr. 3'000.– La richiesta di una provvigione ad litem rientra nelle misure provvisoriale dell'art. 145 CC ( Bühler/Spühler , op. cit., n. 259 ad art. 145; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 554; Czitron , Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116) ed è trattata con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha deciso la domanda di provvigione ad litem con il merito. Ancorché risponda ad esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura ordinaria sono di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisoriale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del merito (I CCA, sentenza del \_\_\_\_\_ 1996 nella causa V. contro V.; sentenza del \_\_\_\_\_ 1994 nella causa B. contro B.). Ciò posto, il gravame dell'attore si rivela irricevibile per quel che concerne il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato. Visto che la sentenza è stata intimata il 27 luglio 1995 e che il termine per proporre appello sul dispositivo cautelare scadeva 10 giorni dopo, il gravame adesivo presentato il 30 ottobre 1995 è irrimediabilmente tardivo per quel che concerne la

